

SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LINEE GUIDA

PER LE SCUOLE FORENSI

Hanno curato la redazione del testo: Amelia Bernardo, Alarico Mariani Marini, Maurizio Paganelli.

Hanno contribuito alla elaborazione delle “Linee guida” gli avvocati Amelia Bernardo, Stefano Borsacchi, Sandro Callegaro, David Cerri, Giuseppe Conte, Goffredo Gobbi, Alarico Mariani Marini, Francesco Miraglia, Giorgio Orsoni, Gaetano Pacchi, Maurizio Paganelli, Giovanni Pascuzzi, Rino Sica.

SOMMARIO

I- Introduzione. II- Presentazione delle aree tematiche. 1. Il metodo: il ragionamento dell'avvocato nell'analisi e soluzione del caso. 2. Le tecniche di espressione. 3. La psicologia giuridica. 4. L'etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell'avvocato. 5. L'organizzazione e la gestione dello studio professionale. III- Un metodo per la didattica. IV- Quadro sinottico delle aree tematiche. V- Bibliografia.

I. INTRODUZIONE

La predisposizione di “Linee guida” per le Scuole Forensi risponde ad una esigenza più volte manifestata dai colleghi che in esse operano ed alla sollecitazione, che è stata rivolta alla Scuola Superiore, di definire un indirizzo di orientamento per il metodo e i contenuti dei programmi delle singole scuole.

Il lavoro che presentiamo è il risultato di un’ampia consultazione e di una riflessione compiuta sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, dapprima in seno al Centro per la Formazione del CNF, ed ora nella Scuola Superiore, fondazione istituita dallo stesso Consiglio con più ampi orizzonti.

Naturalmente si tratta di un testo che tiene conto del carattere di flessibilità necessario per una linea di indirizzo diretta a realtà territoriali anche molto diversificate. Si è quindi cercato di indicare un metodo e dei contenuti essenziali che riteniamo suscettibili di condivisione, aperti tuttavia all’integrazione secondo scelte basate sulle caratteristiche di ciascuna scuola e sulle peculiarità di specifici contesti socio-economici e culturali.

Le “Linee guida” si fondano sulla premessa della distinzione esistente tra insegnamento universitario e formazione professionale.

L'università insegna il diritto, la sua storia, il pensiero su cui si fondano i principi, gli ordinamenti e gli istituti, utilizzando una didattica organizzata per settori disciplinari che basa l'apprendimento sulle singole materie definite dalle leggi

sostanziali e processuali.

La formazione presuppone già concluso l'apprendimento del sapere giuridico, almeno nei fondamentali istituti, e costituisce un percorso successivo, diretto a infondere e sviluppare nel laureato competenze, abilità e maturità per l'applicazione del diritto ai casi della vita e, quindi, capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi, secondo quanto ha ribadito anche la recente Raccomandazione del Parlamento europeo 23 aprile 2008 (in GUCE, C 111, 6 maggio 2008).

Non si tratta, tuttavia, soltanto del "saper fare", cioè dell'apprendimento di tecniche e abilità, pur necessarie, ma anche di acquisire la consapevolezza del "perché si fa", secondo regole determinate e un metodo imperniato sull'agire professionale.

Un metodo che attraverso processi di ricerca, di interpretazione e di applicazione del diritto conduca concretamente a soluzioni coerenti a quei principi di diritto e di giustizia che non si esauriscono nelle enunciazioni formali dei testi della legge, e nel quale interagiscano cultura, razionalità ed etica professionale.

Alla didattica delle materie, pertanto, la formazione sostituisce, integrandola, una didattica fondata sui principi e sul metodo.

In tale processo anche la tradizionale pratica di studio riacquista un ruolo che ha ormai perduto, anche per le trasformazioni intervenute nella professione nella seconda metà del Novecento, ma in quanto la formazione, colmando il vuoto esistente tra studi universitari ed effettivo esercizio della professione legale, ne valorizza il ruolo di prima sperimentazione concreta di quelle competenze e di quelle tecniche acquisite appunto nei percorsi formativi.

Da ciò consegue che la formazione non può neppure essere confusa con un corso preparatorio all'esame di abilitazione.

In primo luogo perché una preparazione finalizzata a sostenere un'anacronistica prova, qual è l'esame attuale, modellata sulla didattica universitaria e basata su compiti scritti rispetto ai quali la prova orale si risolve in una sommaria ricognizione di ciò che si è studiato sui manuali, non presenta alcuna utilità per esercitare concretamente la professione.

In realtà il percorso formativo, i cui obiettivi devono spaziare ben oltre il traguardo iniziale dell'esame, assorbe e potenzia la dotazione sufficiente a conseguire il titolo abilitante, ma in una prospettiva di lunga durata e di più solide capacità intellettuali, tecniche e culturali.

Abbiamo perciò impostato un percorso formativo che si sviluppa lungo le fasi che caratterizzano l'attività svolta dall'avvocato per risolvere il singolo caso, con una prospettazione semplificata -come risulta dal quadro sinottico contenente l'indicazione delle aree tematiche, dei moduli e degli argomenti di studio- che agevoli la comprensione dei giovani laureati, ignari dei problemi che devono affrontare nell'esercizio della professione. Il quadro sinottico, pertanto, non contiene riferimenti ai settori del diritto, perché l'approfondimento di istituti specifici deriva dalla classificazione giuridica richiesta dalla soluzione del singolo caso, ma si limita ad introdurre criteri metodologici di riferimento per orientare l'attività didattica, senza pretesa di completezza, lasciando al docente l'individuazione di quanto gli appaia più idoneo al fine di perseguire gli obiettivi formativi indicati.

Occorre, inoltre, tener presente che le Scuole Forensi devono suscitare l'interesse dei giovani e tale obiettivo è in stretta relazione con le strategie didattiche che vi sono attuate e che i giovani devono percepire come innovative e non ripetitive di esperienze già vissute. E' pertanto essenziale che esse si rivelino assolutamente utili non solo e non tanto per superare l'esame, obiettivo immediato ben presente nei giovani, ma per completare la loro maturità e capacità di giuristi pratici.

La percezione della novità è anche legata all'attuazione di un modello formativo 'diverso' da quello universitario che, ad esempio, non sia soprattutto basato sulla lezione frontale, ma su sperimentazioni, simulazioni, lavoro di gruppo, dibattiti. Per questo un capitolo delle "Linee guida" è specificamente dedicato alla metodologia didattica suggerita ai docenti delle Scuole Forensi. Si tratta di un tema sul quale abbiamo iniziato le nostre riflessioni sin dal 2000, con la pubblicazione di quel "Modello formativo per l'avvocatura" che ancora oggi conserva attualità.

Per agevolare il compito dei docenti si è ritenuto di corredare il testo di una

bibliografia essenziale.

Ricordiamo, a questo riguardo, che la rivista *Diritto e formazione* del CNF, curata dalla Scuola Superiore, presenta contenuti coerenti con la impostazione didattica prospettata nelle “Linee guida” e contiene materiali immediatamente impiegabili nell’attività dei docenti e dei giovani laureati.

La formazione dell’avvocato, come è noto, è stata oggetto di studio da parte dell’avvocatura italiana solo da pochi anni, con la creazione da parte del CNF di un sistema formativo degli Ordini ormai consolidato sul territorio.

Tuttavia l’esperienza compiuta dagli avvocati nelle Scuole forensi, nei numerosi convegni e seminari, nei corsi per formatori, con la pubblicazione di numerosi libri e con la rivista *Diritto e formazione*, rappresenta un contributo importante per la qualità tecnica e culturale della professione, e ha inserito l’avvocatura italiana a pieno titolo nel sistema formativo dell’avvocato in Europa.

Confidiamo pertanto che le “Linee guida” possano contribuire ad ulteriori progressi.

Siamo infatti fermamente convinti che la formazione professionale di un laureato in giurisprudenza non sia mero addestramento ad attività pratiche, ma anche e soprattutto palestra culturale aperta alla conoscenza di tutto ciò che nella vita determina situazioni ed esperienze che confluiscono nel processo o generano problemi che richiedono una composizione o una soluzione in base al diritto e all’etica professionale.

In essa il giovane avvocato dovrà apprendere a coniugare saggiamente legge, diritto, giustizia e diritti umani e a guardarsi dagli eccessi ai quali può condurre un diritto formalisticamente applicato alla lettera; di tali “follie del diritto” è piena la letteratura di ogni epoca, della quale un suggestivo esempio è rappresentato dall’immaginario racconto shakespeariano di Shylock, il creditore che finirà in rovina per l’irriducibile pretesa di ottenere la convenuta libbra di carne dello sfortunato mercante di Venezia, debitore inadempiente, rifiutando una somma di gran lunga superiore al credito insoddisfatto.

II. PRESENTAZIONE DELLE AREE TEMATICHE

La *competenza professionale* è uno dei principi fondamentali della professione legale, come riportato nella 'Carta dei principi fondamentali del CCBE', nella 'Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato', nella 'Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale relativo al funzionamento del sistema giuridico', e nei 'Principi fondamentali delle Nazioni Unite in merito al ruolo degli avvocati'.

Siffatta competenza non si esaurisce nella pur necessaria *conoscenza* del diritto: l'esercizio della professione dell'avvocato, chiamato continuamente a mediare tra l'universalità della norma e la varietà e la mutevolezza dei casi, a connettere l'universale al particolare, richiede, come anticipato nell'introduzione, maturità, abilità e sensibilità che trascendono la sola conoscenza degli istituti giuridici.

Cionondimeno il modello formativo adottato nel corso del Novecento, ed ancora largamente prevalente, è improntato soprattutto alla trasmissione del *sapere giuridico*, inteso essenzialmente quale conoscenza del *sistema normativo*, nella rassicurante convinzione, di matrice positivista, che il diritto sia identificabile con la legge scritta -capace di governare tutti i casi dell'esperienza- e che, dunque, l'attività del 'giurista pratico' sia riducibile alla funzione tecnica di mero accertamento della norma e ricognizione acritica della volontà del legislatore.

Siffatta impostazione legicentrica, che ben rende conto delle ragioni per cui la cultura giuridica degli ordinamenti di *civil law* abbia trascurato, anche nella formazione professionale, l'approfondimento del momento applicativo del diritto, oggi risulta del tutto superata. La scienza giuridica moderna riconosce ormai concordemente il ruolo attivo dell'interprete nella formazione della sentenza, e dunque nell'amministrazione del diritto. In particolare la concezione ermeneutica dell'interpretazione ha disvelato come la risoluzione di una questione giuridica non sia frutto di meccanica rilevazione e mera constatazione di dati esistenti -il fatto e la norma- ma il risultato di un sofisticato ragionamento interpretativo, avente ad

oggetto le fonti del diritto, gli elementi della vicenda concreta, nonché le esigenze –anche in termini di costi/benefici- di *quel* cliente in *quelle specifiche circostanze*. L'attività del giurista, lungi dal prospettarsi come meramente ricognitiva, si sostanzia, viceversa, in un'attività ben più ricca, costellata da continue scelte interpretative, strategiche, etiche. Scelte certo discrezionali, ma non per questo irrazionali: i vincoli concettuali ed istituzionali che regolano l'agire dei giuristi, costringono tutti gli attori del panorama giuridico a 'giustificare' le proprie scelte, sulla base di argomenti la cui validità andrà sempre argomentata, sì da persuadere il proprio interlocutore –sia esso il giudice o la controparte– della forza delle proprie ragioni.

Formare l'avvocato significa dunque trasferire le *specifiche competenze*, le *capacità*, *il metodo* necessari a: sviluppare correttamente i ragionamenti sottesi all'agire del giurista; comunicare in modo efficace e persuasivo; assumere consapevolezza delle molteplici implicazioni (giuridiche, etiche, sociali, economiche) che le proprie decisioni produrranno.

La competenza professionale del giurista, infatti, non è funzione solo della sua cultura tecnica, ma anche della capacità di trasporre razionalmente nell'operare quotidiano le conoscenze acquisite, valendosi degli strumenti logici, linguistici, ed argomentativi che regolano il dispiegarsi del discorso giuridico. L'approfondimento dunque di aree tematiche sinora trascurate nell'ambito della formazione culturale del giurista pratico, quali quella del metodo, dell'argomentazione giuridica e delle tecniche espressive, appare non più differibile, soprattutto in un'epoca in cui, in conseguenza della crisi del modello legicentrico di matrice positivista, l'ordinamento giuridico è caratterizzato da profondi mutamenti.

Basti pensare al sistema delle fonti, non più identificabile con l'insieme di norme racchiuse essenzialmente in codici sistematici ed organici, ma divenuto sistema complesso sempre meno caratterizzato da formalismo e sempre più espressivo di principi e valori non codificati, quali sono ad esempio i diritti dell'uomo, che nel restituire al diritto priorità sulla legge, ripropongono anche formalmente la

funzione centrale dell'interprete, creatore della norma nell'argomentazione processuale. Si pensi ancora agli sviluppi in materia dei contratti internazionali, la cui regolamentazione deriva sovente da consuetudini locali o internazionali, come la *lex mercatoria*. E lungo potrebbe essere l'elenco. Sono scenari che costringono l'avvocato a misurarsi con un ineludibile rinnovamento culturale nel diritto e con nuove forme di etica professionale.

In questa prospettiva, e nella convinzione che la competenza e la professionalità del giurista pratico siano condizione essenziale per conferire qualità ed eticità al dispiegarsi del fenomeno giuridico in tutte le proprie declinazioni, si propone, senza pretesa di completezza, la trattazione di alcune principali aree tematiche, ordinate in moduli, che si ritiene possano rappresentare una guida utile per il docente intenzionato ad accompagnare il giovane laureato nella conoscenza dei tanti diversi aspetti che, come 'spicchi' di un'arancia, compongono la professione forense. Le aree tematiche sono:

- 1) il metodo: il ragionamento dell'avvocato nell'analisi e soluzione del caso;
- 2) le tecniche di espressione;
- 3) la psicologia giuridica;
- 4) l'etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell'avvocato;
- 5) l'organizzazione e la gestione dello studio professionale.

1. Il metodo: il ragionamento dell'avvocato nell'analisi e soluzione del caso.

L'essenza della professione forense si concreta nella applicazione del diritto: tale attività, come è stato messo in luce dalla scienza giuridica moderna, è ben lungi dall'esaurirsi in una semplice operazione di sussunzione logica del fatto nella norma, secondo lo schema del sillogismo giuridico. Viceversa essa richiede continue scelte: scelte che investono l'individuazione della regola da applicare al caso di specie; l'individuazione di *quella* versione del fatto che appare più

verosimile; scelte che riguardano la strategia processuale, la tempistica delle proprie azioni, ecc. Decisioni che devono essere fondate su ragioni, su argomenti razionali, sì da persuadere il destinatario della fondatezza della propria tesi, per il maggior grado di ragionevolezza e di aderenza a principi universalmente condivisi. Il ragionamento che viene seguito per l'applicazione del diritto non è dunque riconducibile esclusivamente alla logica formale, ma non è neppure l'irrazionalità dell'intuizione soggettiva: il discorso giuridico risponde alla razionalità del discorso argomentativo. Per vero il discorso giuridico è una delle espressioni più antiche e sofisticate di argomentazione: la retorica e l'arte dell'argomentazione si sono per buona parte sviluppate proprio per venire incontro alle necessità della dialettica processuale. Eppure queste materie, e con esse lo studio delle regole che informano la dialettica processuale, risultano del tutto escluse dai moderni programmi formativi.

Con il fine di riproporre lo studio, sì da trasferire al giovane laureato gli strumenti logici e retorici essenziali ad una corretta costruzione del ragionamento sotteso all'esercizio della professione, si è impostato un percorso formativo che si sviluppa lungo i successivi passaggi logici in cui è scomponibile il ragionamento del giurista nell'analisi e nell'individuazione della soluzione del caso.

- Identificare il problema: la ricostruzione del fatto.

Prima capacità richiesta all'avvocato è quella di *saper analizzare* le vicende narrate dal cliente, per identificare e riconoscere le questioni giuridicamente rilevanti ai fini di una valida ri-costruzione della fattispecie concreta.

Esser in grado di interpretare con la necessaria sensibilità giuridica gli eventi narrati dal cliente, *saper qualificare* i fatti in base ai risultati delle prove disponibili, è fondamentale per la corretta impostazione della questione: al pari della norma, la stessa premessa minore (il fatto) non è mai elemento univoco, oggettivo, autoevidente. Esistono sempre più versioni o interpretazioni dello stesso fatto: è del giurista il compito di attribuire significato giuridico, di *concettualizzare* l'evento, scegliendo, secondo razionalità, l'alternativa che appare dotata di maggior verosimiglianza, di maggior "congruenza narrativa". Di qui la necessità di

infondere nei giovani giuristi siffatte capacità di indagine e concettualizzazione, anche attraverso un metodo didattico che coinvolga i laureati nell'esercizio concreto di astrazione del *fatto a fattispecie concreta*.

- *Individuazione ed interpretazione della regola per il caso concreto.*

Il nucleo del ragionamento giuridico, sul quale l'avvocato fonda la tesi difensiva ed il giudice il sillogismo giudiziario, è l'argomentazione interpretativa, ovvero lo strumento con il quale si definisce la regola applicabile al caso, muovendo, innanzitutto, da una attenta ricerca delle fonti normative.

Si tratta di un momento che richiede al giurista capacità e competenze più spiccate rispetto al passato: la legge dello Stato, che a lungo ha rappresentato l'unico fondamento della legalità, è oggi inserita in un sistema di fonti complesso, ove un ruolo sempre maggiore giocano il diritto comunitario ed internazionale. Si impone dunque la capacità di ricercare, di gestire e, se del caso, ricondurre a sistema le diverse fonti –interne, comunitarie, internazionali- non sempre coordinate e differenziate nel grado di validità; senza trascurare il ruolo centrale della giurisprudenza nella formazione del diritto.

L'esperienza ci testimonia costantemente il potente ruolo persuasivo che il precedente esercita nell'argomentazione giuridica, anche nei sistemi di *civil law*: tuttavia l'indirizzo formalista, nel quale siamo stati educati, ha del tutto oscurato tale efficacia persuasiva, nell'illusorio assunto dell'autosufficienza della legge, con la conseguenza che sovente giudici, avvocati e studiosi del diritto richiamino i precedenti giurisprudenziali con eccessiva disinvoltura, ignorandone la corrette tecniche di utilizzo. E' essenziale recuperare lo studio di questi temi, a partire dagli approfondimenti compiuti sul tema tanto nei sistemi di *civil law* quanto in quelli di *common law*, ove sicuramente maggiore attenzione è stata riservata all'argomento.

La ricerca delle fonti è solo la prima delle operazioni concettuali necessarie alla individuazione della regola: i testi -normativi, negoziali, giurisprudenziali- individuati dal giurista non sono infatti portatori di un solo ed unico significato, oggettivo e manifesto, che l'interprete deve solo *constatare*. L'indirizzo ermeneutico ha ampiamente dimostrato come ciascun testo, al di fuori della sua

applicazione giudiziale, sia solo lettera muta. Proprio in quanto lettera, il testo non vive se non grazie all'interpretazione che ne viene data da chi è chiamato ad applicarlo: dunque il significato del testo è 'ri-creato' di volta in volta dall'interprete, che gli attribuisce uno dei molteplici significati possibili, secondo valutazioni soggettive.

Ciò non implica affatto, tuttavia, che tali processi possano essere condotti *arbitrariamente*: l'ordinamento giudiziario e la stessa organizzazione del giusto processo costringono le parti a sviluppare in modo razionale il proprio ragionamento, secondo un discorso di tipo *argomentativo* il cui fine non è soltanto la mera persuasione ma il convincimento della validità degli enunciati, in base a criteri interpretativi comunemente accettati dalla comunità scientifica di riferimento.

Di qui l'esigenza di indagare i percorsi culturali, grammaticali, logici e topici che l'interprete usa per arrivare al risultato; di qui la necessità di approfondire l'analisi dei *diversi criteri interpretativi* e delle *tecniche dell'argomentare giuridico*.

E' essenziale che il giovane laureato impari a gestire gli strumenti ermeneutici, consapevole della loro variabilità nei tempi e nei luoghi, secondo la natura delle istituzioni, secondo le materie alle quali si applicano (legge, contratto, trattati internazionali, consuetudine, atto amministrativo), sì che la scelta interpretativa risulti razionale e coerente con il contesto giuridico di riferimento e, dunque, che gli enunciati su cui egli fonda il proprio ragionamento possano ritenersi validi.

- *Costruzione della tesi difensiva e dialettica processuale.*

In un discorso in cui l'obiettivo è convincere l'interlocutore (giudice o controparte) della fondatezza della propria tesi è necessario che l'interprete sappia *strutturare* la propria tesi difensiva.

La validità degli enunciati su cui il giurista fonda la propria tesi non è infatti sufficiente: la persuasività del ragionamento giudiziale dipende anche dalla organicità con cui esso è impostato, dalla coerenza interna, dall'efficacia espositiva. Il giurista deve esser cioè in grado di selezionare gli argomenti di cui dispone in base alla loro forza, pertinenza, verosimiglianza e resistenza alla

confutazione, per poi collocarli in quel punto della catena inferenziale che appare più opportuno secondo la loro funzione logica, sì da offrire un ragionamento ordinato, coerente, facilmente comprensibile dal proprio interlocutore.

Certo l'abilità retorica dipende anche dalle doti innate del singolo giurista: ma tali doti sono educabili, fornendo le regole minimali per strutturare logicamente il discorso, seguendo un filo nel rispetto di alcune regole empiriche e teoriche elaborate dai teorici degli atti linguistici.

I metodi per ordinare il discorso razionale hanno origini lontane, dalla retorica dell'antichità classica alle più moderne teorie dell'argomentazione: criteri di ricerca e scelta degli argomenti elaborati dalla scolastica, l'*inventio* e la *dispositio* dei latini, sono ancora criteri ineludibili nella composizione di un discorso giuridico, scritto o orale che sia. E' essenziale che nella formazione vengano recuperati, incentivando le attitudini e le conoscenze necessarie a migliorare le capacità di argomentare, anche attraverso l'ausilio di metodi didattici, quali quelli descritti nel paragrafo III.

L'organizzazione razionale del proprio pensiero non esaurisce dunque le abilità argomentative richieste al giurista pratico: il discorso dell'avvocato si sviluppa, infatti, prevalentemente in contraddittorio.

Ciò implica che egli sia in grado non solo di impostare validamente la propria strategia difensiva, ma altresì di confutare gli argomenti altrui, individuando i passaggi logicamente fallaci, infondati, e di sostenere un confronto dialettico sulle reciproche posizioni.

In questa prospettiva si propone, tra gli argomenti di studio, la *dialettica*, vale a dire il processo con il quale si formulano e si sostengono, si contestano e si difendono le idee, sì da potenziare le capacità critico-valutative e le capacità dibattimentali degli studenti. Delineare regole, finalità, forme e tecniche degli scambi conversazionali, di natura sia cooperativa, sia conflittuale, assume un'indiscutibile valenza formativa non solo in termini di acquisizione di competenze ed abilità, ma anche come educazione ad un uso 'socialmente responsabile' delle tecniche acquisite, sì che l'argomentazione non degradi mai

nella 'manipolazione delle idee' e che il perseguimento degli interessi del singolo cliente sia svolto sempre nel rispetto di un sistema di responsabilità etica e sociale della professione.

- *Strategie processuali.*

Quanto detto vale anche con riferimento ad un altro aspetto estremamente delicato dell'attività professionale, quello delle decisioni, anch'esse discrezionali, relative alla condotta processuale.

E' evidente che la scelta relativa alla condotta processuale, ivi comprese le decisioni sull'opportunità di transigere una controversia, incidono profondamente sul conseguimento del risultato atteso dal cliente: solo una scrupolosa ponderazione di ciascuna delle possibili strategie –valutate nei costi, nei tempi, con riguardo all'incertezza dell'esito ecc.- consentirà al professionista di assumere una condotta processuale eticamente responsabile e realmente rispondente agli interessi dei propri clienti, i quali non sempre sono in grado di valutare né *ex ante*, né *ex post* se l'incarico è stato svolto in conformità all'impegno in termini di qualità tecnica e di correttezza implicito nell'accettazione.

Nell'ambito di quest'area, centrale è l'approfondimento delle tecniche di mediazione, nonché di negoziazione: troppo spesso i professionisti trascurano di assolvere quel ruolo di 'mediatore' insito nel rapporto fiduciario con il proprio cliente che impone un impegno di elevata qualità tecnica in tutte le declinazioni dell'esercizio della professione forense, dalla conciliazione al giudizio, dalla negoziazione alla redazione di atti unilaterali.

Ed ancora attenzione particolare merita la gestione della prova nei vari tipi di processo. Anche per quanto concerne il *thema probandum* la causa va studiata e preparata: la conoscenza delle tecniche di deduzione delle prove, con particolare riferimento alla prova testimoniale, è elemento irrinunciabile del bagaglio culturale del giurista.

E' fondamentale che nel trasferimento di queste specifiche competenze i docenti stimolino la partecipazione attiva dei laureati, anche attraverso esercitazioni scritte e simulazioni che consentano di cogliere e sperimentare nel concreto i diversi esiti

legati all'assunzione di diverse condotte processuali, sì da sviluppare le personali capacità di analisi e decisione.

2. Le tecniche di espressione.

Per il giurista il linguaggio è qualcosa di più di un semplice mezzo espressivo: come è stato correttamente osservato, il diritto non tanto “usa” il linguaggio quanto “è” linguaggio (Ainis). Le proposizioni normative, e tutte le dispute interpretative ad esse relative, non sono mai scindibili dalle proposizioni linguistiche che le rivelano all'esterno: se cambia la formula linguistica, muta anche il *sensu* della regola espressa. Nel diritto lo stile espressivo è innanzitutto stile di pensiero, nel quale l'esprimersi è connesso alle idee ed è strumento dell'argomentazione.

Il controllo della lingua, la consapevolezza dei fenomeni linguistici costituiscono quindi un'irrinunciabile *competenza* del giurista: si è detto come nella nostra tradizione manchi un'esperienza formativa sull'uso del linguaggio dell'avvocato. Tale lacuna deve essere necessariamente colmata recuperando lo studio delle diverse forme che assume il linguaggio forense, da quello *orale* allo *scritto*, nelle sue varie declinazioni, con una finalità formativa: educare ad un uso consapevole della lingua, del rapporto tra il linguaggio comune e quello tecnico, nonché ad una esposizione precisa, chiara ed efficace del proprio pensiero.

L'argomentazione giuridica, infatti, in quanto argomentazione pratica, trae validità oltre che dalla forza degli argomenti a sostegno della propria tesi anche dal modo in cui essi sono organizzati e dalla efficacia espressiva del discorso.

Il giovane laureato deve imparare a gestire gli aspetti tecnici del discorso giuridico senza tuttavia distaccarsi mai dal tessuto culturale e linguistico di sfondo. Il linguaggio giuridico, per quanto tecnico, ha infatti come primo oggetto la ricostruzione di eventi accaduti che non appartengono ancora al mondo del diritto e che devono essere individuati utilizzando le regole proprie del linguaggio comune e dei diversi saperi scientifici. E' dunque essenziale educare il laureato ad un uso tecnico della lingua, mai disancorato dal patrimonio linguistico di riferimento, ad

un rispetto delle forme quando appaiono essenziali, rifiutando tutti quei formalismi, o peggio ancora quegli sterili tecnicismi legali, che riducono la professione legale ad una *routine* lontana da valori e fatti. Come si è correttamente sostenuto, il tecnicismo, più che nobilitare, svaluta la professione forense, racchiudendone il ruolo entro schemi preconfezionati e stereotipi, che limitano la capacità innovativa e degradano l'attività del professionista in banale conformismo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, e considerando le attività tipiche dell'avvocato moderno, si propone un programma formativo che muovendo dall'uso del linguaggio nell'arte del persuadere e del convincere, sul quale esiste una plurisecolare trattatistica, in particolare con riferimento all'oratoria forense, proceda ad educare il giovane laureato all'uso dei profili tecnici del linguaggio giuridico, distinguendo finalità e caratteri delle diverse forme e tipologia del linguaggio forense, sia orale che scritto. E' infatti evidente come sia le finalità sia il contesto possano variare e quindi variamente influire sul linguaggio, sulla scelta dei vocaboli, sull'organizzazione della frase, sulle figure retoriche impiegate, sullo stile adottato, sulla forma assegnata al discorso.

Particolare attenzione, con riferimento ad un ordinamento in cui il processo si svolge essenzialmente in forma scritta, meritano l'analisi dei caratteri e della struttura del testo scritto, dei metodi di organizzazione del discorso e dello *stile* espressivo, sull'uso delle figure retoriche, le quali naturalmente assumeranno contorni differenti a seconda del contesto di riferimento. Come indicato nel quadro sinottico, si ritiene utile che gli studenti acquisiscano, anche attraverso esercitazioni scritte, le tecniche di redazione almeno delle più frequenti categorie di atti giuridici: gli atti difensivi, i pareri, i contratti, i lodi arbitrari.

3. La psicologia giuridica.

La psicologia nelle applicazioni che interessano il diritto e il processo, salvo rare eccezioni, è materia ignorata nelle facoltà giuridiche.

Eppure essa costituisce uno strumento essenziale per l'esercizio della professione

in settori importanti, quali il diritto penale, il diritto di famiglia, il diritto minorile e rappresenta un utilissimo supporto in determinate attività processuali, quali l'interrogatorio e la testimonianza nel processo penale e civile, ed anche in attività stragiudiziali quali la negoziazione, la mediazione e la conciliazione.

Nel dibattito processuale, soprattutto quando esso si svolge nella forma dell'oralità, l'efficacia della narrazione del fatto e dello svolgimento dell'argomentazione in diritto e l'attuazione delle strategie del dibattito, della confutazione e della replica, dipendono in buona parte anche dalla capacità di valutare la psicologia dei giudici e dei contraddittori.

Gioca un ruolo in queste fasi processuali anche la conoscenza delle tecniche di comunicazione non verbale, spesso rilevanti nel richiamare e mantenere l'attenzione dell'uditorio e nel veicolare efficacemente un messaggio persuasivo.

Ma, soprattutto, la conoscenza della psicologia nel processo é indispensabile nella formazione, nella gestione e nella valutazione della prova orale.

Sulle tecniche dell'esame incrociato nel dibattimento penale sono apparse di recente interessanti pubblicazioni di avvocati, giudici e pubblici ministeri che rappresentano un valido materiale di studio e di discussione per i giovani laureati nelle scuole forensi.

Ma anche nel processo civile, dove la prova orale é un simulacro di accertamento della verità, la psicologia può costituire un utile strumento a disposizione dell'avvocato.

In questa area di studi alla psicologia si aggiunge un contributo recente, i cui sviluppi non sono ancora pienamente esplorati, rappresentato dai progressi delle neuroscienze per l'influenza che gli studi sul cervello esercitano sulla vita e sui comportamenti delle persone e in particolare su capacità individuali e su atteggiamenti tipici della vita reale quali l'apprendimento e la memoria.

L'influenza di tali ricerche sul diritto, ad esempio sulla responsabilità penale, sulla distinzione tra dolo e colpa, sulla capacità di intendere e di volere é tuttora oggetto di indagine.

Sono tuttavia già sufficientemente noti i risultati che la psicologia giuridica, la

sociologia e le neuroscienze hanno conseguito, ad esempio, sul funzionamento della memoria, di innegabile rilievo per l'analisi e la valutazione della testimonianza *"Più gli esperimenti condotti con le tecniche di imaging si addentrano nei diversi aspetti della condotta umana, più diventa necessario rivedere l'immagine del cervello che lavora in maniera puramente ricettiva, secondo lo schema stimolo-risposta. L'ambiente cui si riferisce il cervello, infatti, non è già predisposto, ma si forma con il contributo dell'agente, il quale non si limita a informarsi su ciò che lo circonda, eventualmente per modificarlo, ma lo interpreta e lo modella, vi proietta piani di azione ed esigenze di significato, esercitando nei suoi confronti la propria capacità di apprendimento e di intervento. Il cervello è impegnato in un'attività di trasposizione continua nel mondo esterno di un repertorio di esperienze passate e di acquisizione delle novità che gli accade di incontrare"* (Boella).

Su questo terreno la formazione non si può limitare a fornire delle tecniche, ma deve necessariamente colmare evidenti, ed anche inspiegabili, lacune esistenti nell'istruzione del giurista pratico.

4. L'etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell'avvocato.

E' innegabile che l'etica professionale rappresenti, unitamente alla razionalità, il terreno sul quale l'avvocato si deve costantemente misurare per compiere le scelte dell'agire pratico nelle quali consiste l'esercizio della sua attività.

La nozione di etica professionale, infatti, lungi dall'assumere una connotazione puramente teorica, riveste una pregnante valenza pratica giacché l'avvocato deve normalmente risolvere situazioni nelle quali occorre decidere ciò che è 'giusto' e ciò che è 'sbagliato'.

In tali decisioni i parametri nei quali l'etica professionale assume concretezza sono rappresentati dalle regole specifiche dei codici deontologici italiano ed europeo e dai principi di responsabilità sociale.

Il codice deontologico è un testo nel quale l'avvocatura, con i poteri di autogoverno

riconosciute in materia, ha dato espressione formale alle regole elaborate dalla giurisprudenza disciplinare del CNF e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle clausole generali della dignità, del decoro, dell'onore, della lealtà, della diligenza contenute negli articoli 12, 1° e 3° comma e 38, 1° comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578.

Si tratta quindi di regole che enunciano doveri o prescrivono o vietano comportamenti create dal diritto vivente, che per tale loro natura non restano sigillate nella forma testuale del codice, ma acquistano significato in relazione all'evoluzione dei rapporti sociali ed economici del mondo esterno e del parallelo svolgersi del rapporto tra avvocatura e società, ed acquistano effettività con le pronunce disciplinari.

E' quindi importante che in relazione a tale natura siano commentate nelle Scuole Forensi anche attraverso l'analisi dei casi contemplati dalle pronunce giurisdizionali.

Si segnala al riguardo l'ottimo commento di Ubaldo Perfetti, indicato nell'appendice bibliografica, che può costituire un valido ausilio per i docenti e per gli allievi.

Responsabilità sociale dell'avvocato è un concetto che di recente ha preso forma e contenuti anche nell'avvocatura, dopo gli approfondimenti e i dibattiti ai quali ha dato luogo nel mondo dell'impresa.

La responsabilità sociale si fonda sul presupposto, generalmente condiviso nella dottrina, che l'etica professionale non si esaurisce nei codici interni alla categoria e da questa prodotti, ma abbraccia anche la tutela dei diritti umani fondamentali, i principi enunciati nelle costituzioni e nelle convenzioni internazionali, le convenzioni sociali e il senso morale.

Come ha osservato C. Hazard (vedi il testo indicato nell'appendice bibliografica) *"Le norme etico-professionali sono, infatti, indirizzate non soltanto ai membri dell'avvocatura, ma anche allo stato e alla pubblica opinione in senso lato, costituendo espressione della visione che la stessa professione ha dei suoi doveri e del suo ruolo all'interno dell'ordine costituzionale"*.

Il fondamento etico della responsabilità sociale dell'avvocato consiste pertanto nel dovere di valutare nelle scelte dell'agire pratico anche gli effetti 'esterni', che possono ripercuotersi negativamente su 'altre persone' o su 'altre cose', e non soltanto i vantaggi che ne derivano all'assistito nell'ambito del rapporto professionale.

Una prima presa d'atto in seno all'avvocatura dei doveri connessi alla responsabilità sociale è rappresentata dalle linee guida del CCBE per gli avvocati consulenti d'impresa, affinché nella loro attività consiglino scelte imprenditoriali che non danneggino l'ambiente di vita e non ledano i diritti fondamentali dell'uomo.

I diritti fondamentali costituiscono infatti un riferimento prioritario nella definizione dei doveri sociali dell'avvocato, tanto più rilevante in quanto con il prossimo anno i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta di Nizza entreranno a far parte del Trattato dell'U.E. e di conseguenza acquisteranno efficacia giuridica vincolante all'interno degli ordinamenti degli stati membri.

E' pertanto necessario che nel trattare l'argomento della responsabilità sociale il docente faccia conoscere ai giovani le convenzioni internazionali che hanno posto tali diritti, e in primo luogo il diritto alla dignità della persona umana, al centro dell'ordinamento comunitario e quindi degli ordinamenti nazionali, la cui effettiva tutela è soprattutto affidata ad avvocati e giudici.

5. L'organizzazione e la gestione dello studio professionale.

I criteri per organizzare uno studio legale variano necessariamente in funzione della dimensione e delle caratteristiche della struttura.

Le tipologie di studi sono oggi in Italia assai diversificate.

Non disponiamo di dati aggiornati, e l'ultima indagine sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato in Italia, promossa dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza e condotta dal Censis, risale al 1990, ma da allora la situazione è profondamente modificata per l'eccezionale afflusso di iscritti agli albi (dai 50.000 circa del 1990 agli attuali 200.000 circa), per la notevole presenza

femminile, per il grande numero di giovani e, non ultimo, per le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche dell'ultimo quindicennio.

Manca, inoltre, una disciplina adeguata: la legge sulle società professionali non ha avuto significative applicazioni, le associazioni professionali sono riconosciute ai soli fini tributari, mentre sono molto diffuse associazioni professionali di fatto convenzionalmente regolate nelle forme più varie dai partecipanti in base alle esigenze e alla composizione del gruppo. In taluni casi si tratta di associazioni multidisciplinari tra avvocati e altri professionisti, di norma commercialisti (Lener).

E' anche diffusa l'organizzazione comune di servizi in uno studio collettivo, nel quale ciascuno esercita autonomamente la professione.

Una storia a sé è costituita dai grandi studi di tipo anglosassone, in numero assai limitato, con una organizzazione verticale e un notevole numero di avvocati a vari livelli di partecipazione.

E' quindi possibile soltanto individuare alcuni criteri di organizzazione e di gestione di uno studio di dimensione medio-piccola (riferita a studi non individuali, né superiori ai 15 associati o collaboratori), spesso formatosi attorno ad un unico titolare o ad un nucleo familiare.

Vi sono innanzitutto regole comuni imposte dalla legge che pure incidono sensibilmente sull'organizzazione dell'ufficio e sulla gestione degli affari come le norme in materia di privacy, antiriciclaggio, tributarie, previdenziali.

Si tratta di obblighi variamente ed anche seriamente sanzionati, le cui violazioni costituiscono anche infrazioni disciplinari, e sulla cui integrale osservanza nella generalità dei casi non esistono dati attendibili; è comunque verosimile che la loro conoscenza, soprattutto tra i giovani, presenti tuttora notevoli lacune.

Tra essi, merita di essere richiamato il segreto professionale, il quale, a parte le disposizioni che lo riguardano (art. 622 c.p., 200 c.p.p. e 9 cod. deontologico), costituisce un limite ideale non valicabile per la stessa coscienza dell'avvocato (Danovi), o meglio, come recita il codice deontologico europeo (art. 2.3.1), "un diritto ed un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato".

Il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite all'avvocato dalla parte assistita si atteggia in maniera assai più pregnante della nota disciplina sulla 'riservatezza'; mentre infatti quest'ultima attiene al controllo sul flusso delle proprie informazioni in modo che i molteplici diritti della personalità non vengano illecitamente trattati da terzi, il segreto professionale copre l'intera attività difensiva e si atteggia quale modo di essere completamente negativo, tanto nella divulgazione quanto nella stessa conoscenza delle informazioni di cui si tratta.

Anche in questo caso, l'approfondimento del tema va fatto calando il discente nel caso pratico, con opportuno recupero delle pronunce del CNF, in modo che la conoscenza e l'applicazione del dovere in parola possa essere apprezzato nell'agire quotidiano dell'avvocato e trattato con riguardo all'esercizio di attività giudiziali e stragiudiziali, ai rapporti con i clienti attuali e precedenti ed al suo temperamento con il nuovo "diritto di informazione sull'attività professionale", ora disciplinato dagli art. 17 e 17 bis del cod. deontologico.

Di recente, con la emanazione da parte del CNF del Regolamento per la formazione continua, è stato introdotto un sistema di aggiornamento professionale obbligatorio sul modello di sistemi da molti anni in vigore nelle avvocature europee, che ha inciso sensibilmente su consuetudini consolidate all'interno degli studi, suscitando anche reazioni o diffidenze, ma che ha prodotto, oltre a risultati da verificare sul piano qualitativo, un notevole ampliamento della partecipazione degli avvocati ad eventi di approfondimento tecnico e culturale.

Le procedure interne essenziali (agenda, contabilità, archivio, personale) sono ormai prevalentemente gestite con sistemi informatici, anche se ciò comunque richiede personale di segreteria qualificato.

Ma in ogni caso in una tipologia media di studio l'impianto organizzativo e i criteri della gestione derivano in gran parte dalle scelte discrezionali del titolare o dei titolari.

Con riguardo ai rapporti interni con collaboratori, praticanti, dipendenti (in parte regolati dal codice deontologico per gli aspetti attinenti all'etica professionale), la scuola forense può trasmettere ai giovani indicazioni circa un'impostazione

positiva e solidale di rapporti la cui efficacia si riflette sensibilmente sull'immagine esterna dello studio, sui rapporti con i clienti, con i magistrati, con gli uffici giudiziari.

Per accennare soltanto a qualche profilo, va tenuto presente che ogni rapporto di collaborazione tra colleghi in uno studio deve innanzitutto soddisfare il comune interesse delle parti.

Da ciò deriva che soprattutto nei casi in cui si tratti di collaboratori non contitolari, la funzionalità del rapporto, e quindi l'efficacia dell'apporto di ciascuno, richiede che all'importanza del contributo corrisponda un adeguato livello di visibilità, di compartecipazione ai compensi e di corresponsabilità in talune scelte operative.

Il rapporto con il praticante in molti casi presenta oggi aspetti di criticità per il gran numero di giovani che chiedono l'inserimento negli studi e che, quando sono accolti, non sempre sono seguiti in modo adeguato e idoneo a consentire loro di compiere un tirocinio effettivo, e ciò senza considerare impieghi assolutamente impropri in attività di segreteria o in attività processuali non consentite.

Va opportunamente rimarcato come l'attività che l'avvocato svolge accogliendo e curando il tirocinio del praticante costituisce essenzialmente adempimento di un dovere sociale, quale è quello di contribuire alla formazione di futuri avvocati nell'interesse della professione e della collettività, e non un'occasione per trarre qualche utilità dall'ovvia disponibilità di un giovane inesperto e parte debole nel rapporto con il c.d. *dominus*.

Anche il rapporto con il personale è fortemente condizionato dall'impostazione data dal titolare o dai titolari ai rapporti interni allo studio.

Va tuttavia considerato che uno studio legale, soprattutto nella tradizione continentale, è struttura fortemente caratterizzata da un rapporto fiduciario e personalizzato tra tutti i suoi componenti.

Non va pertanto trascurato che l'attività di segreteria rappresenta da un lato un approccio con l'esterno, con le parti, con gli uffici giudiziari, con i colleghi, rilevante per l'immagine e l'affidabilità dello studio; dall'altro, che l'affezione del personale, fondata sul rispetto del ruolo e sul riconoscimento dei diritti, rappresenta

un notevole contributo alla funzionalità interna e un vantaggio per l'avvocato.

Va anche richiamata l'attenzione dei giovani che all'interno dello studio è opportuno attenersi alla specificità dei rispettivi ruoli: l'avvocato che svolge normalmente adempimenti di segreteria, ad es. presso gli uffici giudiziari, distoglie per tali compiti parte dell'impegno che va dedicato allo studio e alle attività strettamente professionali, realizzando, tra l'altro, anche una perdita rappresentata dal minor valore della prestazione impropriamente svolta.

Infine è importante che i giovani apprendano, con la conoscenza degli ordinamenti professionale e giudiziario, anche il dovere di partecipare alle attività istituzionali degli ordini o alle iniziative associative. Ed anche, in particolare, che la qualità dell'avvocato è altresì riflessa dagli interessi scientifici e culturali che egli coltiva per mantenere vivo e attuale il rapporto con quel mondo che costituisce lo sfondo di ogni scenario processuale.

III. UN METODO PER LA DIDATTICA

Partendo dalle premesse illustrate nell'introduzione circa la diversità tra insegnamento universitario e formazione professionale è possibile introdurre alcuni elementi per un discorso sul metodo della formazione.

Ogni metodo, come è noto, consiste in un complesso di criteri, di regole e di procedimenti idonei a perseguire in modo razionale la soluzione di problemi pratici, ed anche il metodo didattico della formazione iniziale non può che essere modellato in relazione alle finalità e ai contenuti di un ciclo tutto interno all'agire pratico dell'avvocato.

La formazione va infatti concepita come una sorta di laboratorio sperimentale dove si effettua l'analisi di singoli e specifici casi concreti e da ciascun caso si enuclea una fattispecie e si ricerca una soluzione giuridica razionalmente giustificabile.

Lo studio del caso si sviluppa attraverso il percorso che si è cercato di tratteggiare nel quadro sinottico delle aree tematiche dove sono richiamati per ciascuna area i moduli relativi alle discipline e alle tecniche applicabili, e quindi le fasi dell'attività di ricerca e applicazione del diritto a seconda della natura del caso e delle regole in base alle quali compiere le scelte dirette a costruire una soluzione ai problemi che esso pone.

Ciò richiede in ciascun settore del diritto coinvolto nella ricerca innanzitutto un aggiornamento del sapere giuridico per colmare i ritardi esistenti tra lo studio universitario e i nuovi problemi posti dal più rapido ritmo di sviluppo dei processi economici e sociali.

La fase centrale della formazione va quindi diretta alla conoscenza e alla sperimentazione concreta di quelle discipline 'trasversali' (così dette perché si applicano ad ogni settore del diritto) che riguardano la ricerca, l'interpretazione del dato normativo e giurisprudenziale, attraverso le tecniche dell'argomentazione per la costruzione del ragionamento giuridico. Un metodo nel quale l'esercizio della logica si fonde con la capacità di organizzare idee, di costruire un testo orale o scritto utilizzando correttamente il linguaggio comune e quello giuridico, e di

creare uno stile che esprima l'originalità dell'impianto concettuale e sia dotato di efficacia persuasiva.

L'impostazione didattica va quindi pragmaticamente sviluppata con mezzi che immediatamente coinvolgano il laureato nell'esercizio delle attività in cui si sostanzia l'esercizio della professione.

A tal fine in ogni fase si deve assegnare al laureato una partecipazione attiva, non di mero e a volte distratto uditore, alimentando confronti e richiedendo sempre la elaborazione di risposte.

La lezione c.d. frontale è il mezzo usuale nelle aule universitarie per trasmettere il sapere giuridico, agevolare lo studio dei testi e stimolare su di essi la riflessione del discente.

Il suo impiego nella formazione va tuttavia limitato e orientato alle specifiche finalità del rapporto didattico e alla introduzione alla conoscenza delle discipline e delle tecniche 'trasversali', estranee di norma alla didattica universitaria, come momento preliminare diretto a provocare l'interiorizzazione del messaggio da parte di chi ascolta, consapevole che dovrà subito impiegarlo per elaborare un autonomo contributo e risolvere problemi.

Una metodica specifica di particolare utilità rispetto agli obiettivi della formazione è infatti rappresentata dalla "Didattica basata su problemi" (Dbp), largamente applicata nel mondo anglosassone, con la quale dalla analisi del caso singolo, di norma tratto dalla giurisprudenza, lo studente è indotto a enucleare questioni, regole e principi dell'ordinamento. Il metodo è normalmente applicato con l'ausilio di raccolte ragionate di casi giurisprudenziali (*casebook*) ormai diffuse anche in Italia.

Si tratta, in sostanza, di una versione del c.d. metodo casistico, molto richiamato e non sempre a proposito, che consente al giovane laureato un approccio diretto alla attività che l'avvocato normalmente svolge e che, muovendo dalla identificazione e dalla analisi del caso, attraverso la ricerca e l'interpretazione della regola conduce alla definizione di una strategia propositiva e alla predisposizione dei mezzi per attuarla concretamente.

Analoga impostazione va data alle sperimentazioni, mediante esercitazioni di varia natura su casi di progressiva complessità, supportate da materiale idoneo, e dirette specificamente ad impostare una difesa giudiziale, redigendo atti tipici o un parere legale o testi contrattuali e simili.

Particolare rilievo in questa fase dovrà essere riservato alle tecniche dell'espressione scritta e verbale, punto critico, e spesso dolente, dell'attività legale. Il lavoro in gruppi, assistiti da tutor, e con risultati discussi con i docenti, rappresenta un metodo ormai sperimentato che educa al confronto delle opinioni, al dibattito e all'arte della replica, ad argomentare a sostegno di una tesi e a contrastarla individuandone le fallacie, e inoltre sviluppa l'attitudine alla collaborazione e alla leadership, pratiche ormai diffuse nella organizzazione del lavoro all'interno dello studio legale.

Infine, le simulazioni rappresentano una tecnica formativa di più complessa realizzazione, attuabile in fasi formative avanzate quando il giovane laureato ha acquisito una sufficiente padronanza degli strumenti della professione, e nella quale le attitudini, le capacità e la preparazione del laureato possono esprimersi a livelli ottimali.

Si tratta tuttavia di interventi che richiedono una accurata preparazione, e una competenza maturata dai docenti e dai tutor nella selezione dei partecipanti, nella definizione dei ruoli assegnati a ciascun gruppo, nella predisposizione del materiale, e nella guida e nella verifica delle attività dei partecipanti.

Una simulazione carente, che non riesca a immedesimare i partecipanti nelle rispettive parti, non soltanto è inutile, ma deprime l'interesse del giovane alla partecipazione e lo induce a giudizi negativi sulla validità del percorso formativo e sulla adeguatezza dei formatori.

E' importante inserire nelle attività formative incontri seminariali su diverse figure di operatori giuridici (avvocati, magistrati inquirenti e giudicanti, docenti universitari, psicologi, sociologi, linguisti) che confrontino le rispettive esperienze e aprano il dibattito su profili interdisciplinari quali la psicologia giuridica, la sociologia, l'analisi economica del diritto, i diritti fondamentali dell'uomo.

Tali eventi potranno dar luogo a successive analisi critiche e approfondimenti tra docenti e discenti.

Naturalmente un metodo formativo, una volta definiti finalità e contenuti, può aprirsi a forme nuove ed inedite (ad es. incontri con autori di libri sulla professione, dibattiti su eventi giudiziari, assistenza a processi) che inseriscano il giovane nel clima culturale del quale deve alimentarsi la professione per non appiattirsi in un tecnicismo agnostico da mestieranti del diritto.

Una menzione meritano infine l'apprendimento dell'inglese giuridico e l'informatica giuridica, intesa quest'ultima non tanto come nuovo oggetto del diritto bensì come innovativo strumento per la formazione, conservazione e diffusione della conoscenza.

In merito all'inglese giuridico, ed in genere all'approfondimento di altre lingue largamente diffuse, la loro padronanza non può che risultare assai utile al discente, anche se è obiettivamente difficile che di ciò possano farsi carico direttamente le Scuole Forensi, salvo situazioni particolarmente strutturate a tal fine. Tuttavia l'uso di contributi e di testi in lingua straniera deve essere incrementato e favorita una visione del diritto e del suo insegnamento necessariamente non più solo 'territoriale'.

In particolare, assai efficace risulta l'approfondimento di temi specifici secondo il metodo comparatistico, mettendo cioè a confronto le diverse soluzioni offerte alla medesima questione da ordinamenti, quale quello francese, inglese o tedesco. Si pensi ai diritti della personalità (dalla riservatezza alla maternità surrogata) o alla tutela aquiliana (dal risarcimento del danno da morte a quello c.d. esistenziale) ovvero alla lesione degli interessi legittimi, o alle norme in materia di concorrenza (antitrust), dove le diverse soluzioni adottate dai vari ordinamenti mettono capo a diversi modi di ragionare e dunque di affrontare questioni analoghe. Lo studio della comparazione, dunque, attraverso la lettura di sentenze ed in genere di materiale in lingua straniera, ove possibile, consente una migliore comprensione delle discontinuità che sussistono tra regola e definizione, fra enunciato e applicazione, e, fatto non meno importante, dotano di preparazione specifica l'avvocato che

andrà a svolgere la sua attività in favore di aziende e clienti usi alle attività transfrontaliere.

Quanto all'informatica, nell'accezione sopra indicata, materia di indagine non è, all'evidenza, l'uso del computer, ormai patrimonio comune dei discenti, quanto piuttosto il modo in cui *internet* abbia influito sul ragionamento giuridico, sulla ricerca del diritto, e più in generale sul modo di insegnarlo ed apprenderlo. Oggetto di approfondimento, evidentemente interdisciplinare, è ad esempio l'analisi sul modo in cui la raccolta del sapere giuridico, sinora effettuata sulle raccolte e sui repertori cartacei, incide sugli stessi contenuti del diritto: si pensi alla ricerca consentita in *full text* dalle banche dati giuridiche e più in generale dai c.d. 'motori di ricerca', grazie ai quali il singolo utente è ora in grado di reperire i documenti più disparati (italiani o stranieri), saltando a piè pari ogni sistema di catalogazione predisposto dalle riviste, dai repertori o dagli editori. Mentre sinora il reperimento delle fonti dipendeva dalla compilazione e collocazione della massima nel repertorio, dal titolo della legge o dell'articolo di dottrina, e così via, ora la selezione può essere fatta direttamente sui contenuti dei singoli documenti. Tuttavia, per ottenere nuove conoscenze e risolvere problemi, ora più che in passato è richiesto un uso consapevole dei sistemi di ricerca e un'attenta opera di selezione e di verifica dell'affidabilità della fonte per meglio orientarsi tra gli infiniti materiali a disposizione (Pascuzzi).

Con riguardo al metodo didattico, l'informatica avrà un sicuro rilievo nell'immediato futuro e, se la diffusione di corsi delle Scuole forensi on-line appare allo stato non ancora usuale, la possibilità di mettere in rete una parte del materiale di studio ed anche dei contributi prodotti dai discenti per un loro esame esteso, è certamente auspicabile e anche di facile attuazione.

IV. QUADRO SINOTTICO DELLE AREE TEMATICHE

Aree tematiche	Moduli	Argomenti di studio
<p>I. Il metodo: il ragionamento dell'avvocato nell'analisi e soluzione del caso</p>	<p>1) Riconoscere il problema: la impostazione della questione</p>	<p>1.1 Ricognizione del fatto</p> <p>1.2 Identificare e riconoscere le questioni legali</p> <p>1.3 Dal fatto alla fattispecie</p>
	<p>2) Applicazione della regola al caso concreto</p>	<p>2.1. Ricognizione delle fonti del diritto; ricerca del diritto (interno, comunitario, internazionale)</p> <p>2.2. Interpretazione del testo normativo</p> <p>2.3. Interpretazione dei negozi giuridici</p> <p>2.4. Il ruolo della giurisprudenza e la creazione del diritto: il diritto vivente</p> <p>2.5. Ricerca e analisi del precedente</p>

	<p>3) Costruzione della tesi difensiva</p>	<p>3.1. Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica</p> <p>3.2. Ricerca, scelta e ordine logico degli argomenti</p> <p>3.3. Congruità e coerenza del ragionamento</p> <p>3.4. Le fallacie del ragionamento</p>
	<p>4) Dialettica processuale</p>	<p>4.1 Il contraddittorio</p> <p>4.2. Analisi e confutazione della tesi opposta</p> <p>4.3 Tecniche del dibattito</p>
	<p>5) Strategie processuali</p>	<p>5.1. Scelta della strategia processuale</p> <p>5.2 Caratteri essenziali dei vari tipi di procedimenti (civile; penale, amministrativo, procedimenti speciali) e delle soluzioni alternative delle controversie</p> <p>5.3 L'arbitrato</p>

		5.4 La mediazione e la negoziazione
	6) La prova nel processo	6.1 La prova documentale 6.2 La prova testimoniale nel processo civile 6.3 La prova testimoniale nel processo penale; la <i>cross examination</i> 6.4 Le investigazioni difensive
II. Le tecniche di espressione	1) Il linguaggio e il testo 2) Struttura e requisiti del testo	1.1 Linguaggio scritto e linguaggio orale 1.2 Linguaggio comune e linguaggio giuridico 1.3 Oralità e scrittura 2.1 Le tecniche di redazione di atti giudiziari e pareri 2.2 Contratti (negoziatozione e stipulazione) 2.3 Atti societari 2.4 Atti atipici

III. La psicologia giuridica		1. Psicologia nell'argomentazione giuridica 2. Tecniche della persuasione 3. Comunicazione non verbale 4. Psicologia del testimone
IV. L'etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell'avvocato	1) Il codice deontologico 2) La responsabilità dell'avvocato	1.1 Le fonti della deontologia 1.2 I doveri 2.1 La responsabilità sociale dell'avvocato 2.2 Diritti fondamentali 2.3 Avvocatura e società
V. L'organizzazione e la gestione dello studio professionale		1. Organizzazione dello studio; forme associative 2. Privacy ed antiriciclaggio 3. Il segreto professionale 4. Profili tributari

		<p>5. Organizzazione interna</p> <p>6. Rapporti interni con collaboratori, praticanti, personale</p> <p>7. Ordinamento forense e giudiziario</p>
--	--	--

V. BIBLIOGRAFIA

1. Argomentazione e metodo

Alpa G., *L'arte di giudicare*, Laterza, 1996

Benzi M., *Il problema logico delle fallacie*, in G. Mucciarelli e G. Celani (a cura di), *Quando il pensiero sbaglia. La fallacia tra psicologia e scienza*, Utet Libreria, Torino, 2002

Bernardo A., *Il ridicolo e la sua funzione nella argomentazione del giurista*, in *Diritto e Formazione*, 3/2008, p. 448

Bernardo A., *Regole e vincoli dell'argomentazione giuridica*, in www.archiovioceradi.it

Bertea S., *Certezza del diritto e argomentazione giuridica*

Bessone M. e Guastini R. (a cura di), *La regola del caso. Materiali del ragionamento*, Betti E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949

Cattani A., *Botta e risposta. L'arte della replica*, Il Mulino, 2001

Chiarloni S., *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. proc. Civ.* 1989

Chiassoni P., *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, 2007

Ciaramelli F., *Legislazione e giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria dell'interpretazione*, Giappichelli, 2007

Comanducci P. e Guastini R. (a cura di), *Analisi e Diritto* 2004, Torino, Giappichelli, 2005.

Comanducci P., *L'analisi del ragionamento giuridico*, Giappichelli, 1987

De Nova G., *Sull'interpretazione del precedente giudiziario*, da *Contratto e impresa*, 1986, p. 779

Gentili A., *Interpretazione legale, modifiche normative e principio di ragionevolezza*, in *Rassegna di diritto civile*, 1991, p. 900

Gianformaggio L., *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli,

2008

Gianformaggio L., *L'argomentazione giuridica e la funzione sociale del diritto in C. Pereman*, in *Sociologia del diritto*, 1977

Guastini R., *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, 2001

Guastini R., *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di Diritto civile e commerciale*, Giuffrè, 2004

Maccormich N., *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, Giappichelli, 2001

Mariani Marini A., *Il ragionamento dell'avvocato. Le tecniche dell'argomentazione nel discorso giudiziale*, in *Diritto e formazione*, 2/2008, p. 285

Mariani Marini A. e Procchi F. (a cura di), *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, Edizioni Plus, 2004

Mariani Marini A. e Paganelli M. (a cura di), *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, Giuffrè, 2003

Mariani Marini A. (a cura di), *Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali*, Milano, Il Sole 24 ore, 2002

Mariani Marini A., *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, in *Rassegna Forense*, n. 4, 2001

Mariani Marini A. (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, 2003

Mengoni L., *Diritto e valori*, Il Mulino, 1985

Mengoni L., *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1994, p. 1

Perelman C. e Olbrechts-Tyteca L., *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, 1989

Pennacini A. (a cura di), *Retorica e comunicazione. Teoria e pratica della persuasione nella società contemporanea*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 1993

Piattelli Palmarini M., *L'arte di persuadere*, Mondadori, 1995

Tarello G., *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, vol. 1

Taruffo, *Precedente ad esempio nella decisione giudiziaria*, in *Scritti per U. Scarpelli*, Milano, 1989

Traversi A., *Arte della persuasione e processo*, Giuffrè, 1998

Traversi A., *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Giuffrè, 2002

Vassalli G., *Formula di Radbruch e diritto penale*, Giuffrè, 2001

Velluzzi V., *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, 2000

Vincenti U., Mariani Marini A. e Cavalla F., *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Edizioni Plus, 2004

Vincenti U., *Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico*, in *Diritto e formazione*, 2/2007, p. 283

Zaccaria G., *L'arte dell'interpretazione*, CEDAM, 1990

2. Le tecniche dell'espressione: linguaggio giuridico e testo

AA.VV., *Scrittura e diritto (Atti del seminario 11.12.1999)*, Giuffrè, 2000

Ainis M., *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, 2002

Alpa G., *Il linguaggio dell'avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia*, in *L'avvocato e il processo*, cit. 15

Amici F., *La parola alla difesa. Alcune considerazioni sul linguaggio forense*, in *Diritto e formazione*, 3/2008, p. 429

Barbagallo G. e Missori M., *Il linguaggio delle sentenze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1999, p. 91

Bellucci P., *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, UTET, 2002

Garzone G. e Santulli F. (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive disciplinari*, Giuffrè, 2008

Mariani Marini A. (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, Il Sole 24 ore, 2001

Mariani Marini A. (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, 2003

Mariani Marini A., *Se l'avvocato scrive al giudice. L'atto difensivo nella tipologia*

dei testi, in *Diritto e formazione*, 2002, fasc. 11, 1999, p. 1

Mortara Garavelli B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, 2001

Sabatini F., *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato*, in *L'avvocato e il processo* (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.), Giuffrè, 2003

Scarpelli U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, 1959

3. Psicologia giuridica

Boella L., *Neuroetica. La morale prima della morale*, Cortina, 2008

Bonaiuto M. e Maricchiolo F., *La comunicazione non verbale*, Roma, Carocci, 2003

Cabras C. (a cura di), *Psicologia della prova*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 1-8

Carofiglio G., *L'arte del dubbio*, Sellerio, Palermo, 2007

Carponi Schittar D., *Modi dell'esame e del controesame*, Giuffrè, 1996

Catellani P., *Il giudice esperto. Psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario*, Il Mulino, Bologna, 1992

De Cataldo L., *Il contributo della psicologia giuridica nella formazione giuridica e nella valutazione della prova*, in *L'avvocato e il processo, le tecniche della difesa* (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.), Giuffrè, 2003

Gulotta G. e A., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, 2000

Gulotta G. e Puddu L., *La persuasione forense. Strategie e tattiche*, Giuffrè, 2004

Gulotta G. e Zettini M., *Psicologia giuridica e responsabilità*, Giuffrè, 1999, p. 267

4. Etica e deontologia

Alpa G., *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della*

globalizzazione, Il Mulino, 2005, p. 111

Così G., *La responsabilità del giurista. Etica e professione legale*, Giappichelli, 1998, p. 280

Danovi R., *Commentario del codice deontologico forense*, Giuffrè, 2001

Hazard G. C. e Dondi A., *Etiche della professione legale*, Il Mulino, 2005

Mariani Marini A., *Deontologia e formazione in Europa*, in *Diritto e formazione*, 2008, p. 329

Mariani Marini A., *Più società, meno corporazione. La crisi della funzione disciplinare*, in *La previdenza forense*, 2/2008, p. 125

Mariani Marini A., *Responsabilità sociale e deontologia, L'avvocato e il minore*, in *Diritto e formazione*, 2003, p. 1003

Perfetti U., *Corso di deontologia forense*, CEDAM, 2007

Perfetti U., *Riflessioni a proposito di fonti della deontologia forense*, in *Diritto e formazione*, 4/2008

Racheli S., *Difesa, giudizio, processo: pluralità di deontologie?*, in *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa* (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.) Giuffrè, 2003

Randazzo E., *Deontologia e tecnica del penalista*, Giuffrè 2005

5. Organizzazione dello studio

Barca A., *Avvocati e antiriciclaggio: adempimenti, obblighi e responsabilità*, in *Diritto e formazione*, 2/2007, p. 309 e 3/2007, p. 467

Bianchi N., *Novità tributarie, adempimenti fiscali e professione forense*, in *Diritto e formazione*, 1/2007, p. 147

Borsacchi S., *La pubblicità informativa degli avvocati*, in *Diritto e formazione*, 2/2007, p. 273

Bottoni F., *Spese giudiziarie, adeguatezza e proporzionalità degli onorari alla attività dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, 1/2008, p. 95

Lener R., *Modelli di comportamento professionale e organizzazione degli studi nel*

contesto europeo, in L'avvocato e il processo, cit. 647

Vaglio G., *Avvocati tra tradizione e nuovi modelli organizzativi*, in *Diritto e formazione*, 1/2007, p. 155

Vaglio G., *Profili applicativi del codice della privacy all'attività dell'avvocato. Il consenso al trattamento dei dati*, in *Diritto e formazione*, 4/2007, p. 643

6. Didattica

Cattani A., *Educazione al dibattito*, in *Diritto e formazione*, 2/2007, p. 298

Cerri D., *Le Scuole di formazione forense*, in *Diritto e formazione*, 2/2008, p. 181

Consiglio Nazionale Forense e Censis, *Un modello formativo per l'avvocatura*, Giuffrè, 2000

David R., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, Cedam, 1989

De Cataldo V., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Diritto e formazione*, 2008, p. 115

Mariani Marini A., *Avvocati, formazione e metodo. Le prospettive per le scuole forensi*, in *Diritto e formazione*, 2007, p. 132

Mariani Marini A., *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, in *Diritto e formazione*, 3/2007, p. 449

Mariani Marini A., *La formazione del giurista pratico*, in *Rassegna giuridica umbra*, 2006, p. 535

Mariani Marini A., *La formazione dell'avvocato. Il ruolo della scuola forense*, in *La Previdenza forense*, 1, 2006

Paganelli M., *Il diritto giurisprudenziale e l'uso consapevole del precedente*, in *Diritto e formazione*, 2008, p. 116

Paganelli M., *Come si legge una sentenza*, in *Diritto e formazione*, 2007, p. 121

Pascuzzi G., *Dal sapere giuridico alle abilità del giurista: la missione delle scuole forensi e di specializzazione per le professioni legali*, in *Diritto e formazione*, 1/2007, p. 127

Pascuzzi G., *Giuristi si diventa*, Il Mulino, 2008